



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI - VI SEZ CIV

Il giudice di pace, nella persona della dot.t.ssa Mariagabriella De Iulio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 58736/2016 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi

TRA

~~Il Comune di Napoli~~ rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Claudia Simonetti, presso il cui studio è effettivamente domiciliata, in Napoli alla Piazza San Luigi n. 11;

RICORRENTE

E

COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco p.t., domiciliato per la carica in Napoli alla piazza Municipio;

RESISTENTI

OGGETTO: Opposizione ex legge n. 689/81

CONCLUSIONI: Come da verbale di causa che qui si intendono integralmente riportate.

Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La presente sentenza viene redatta con motivazione semplificata, secondo le indicazioni dettate dagli articoli 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.

La ricorrente ha proposto opposizione avverso il verbale d'accertamento d'infrazione al c.d.s. n. 7036149 reg. cron. 516961/2016 elevato dalla Polizia Municipale di Napoli per la presunta violazione dell'art. 173/2-3 co. c.d.s., contestatale in qualità di proprietario del veicolo Citroen C3 tg. DY 866 JX

Il Comune di Napoli depositava la documentazione afferente il giudizio.

L'opposizione va accolta per insufficienza di prove della responsabilità dell'opponente, ai sensi dell'art. 6, comma 11, d.lgs. 150/11 (che riproduce il previgente art. 23, comma 12, legge 689/81)

Nel verbale redatto in data 19 marzo 2015, l'agente accertatore riferisce che: *"il conducente faceva uso del telefonino mentre guidava"*; quindi da atto di non aver proceduto alla contestazione immediata della violazione poiché impossibilitato a dare l'alt frontalmente al veicolo, che era in movimento e non raggiungibile a piedi.

Infine, la Suprema Corte è costante nell'affermare il principio secondo cui, con riferimento al verbale di accertamento di una violazione del codice della strada, l'efficacia di piena prova fino a querela di falso, che ad esso deve riconoscersi ex art. 2700 c.c. in forza della sua natura di atto pubblico, ha riguardo alla provenienza dell'atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti, nonché "agli altri atti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti"; essa

non sussiste né con riferimento ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, né con riferimento alla menzione di quelle circostanze relative a fatti i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obiettivo e, pertanto, abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento, come nell'ipotesi che bensì all'indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento (cfr. tra le tante, Cass. 10 aprile 1999, n. 3522). Nel caso di specie, la circostanza riferita dallo stesso verbalizzante, secondo cui il veicolo non era raggiungibile a piedi (quindi era lontano dal posto di accertamento), lascia dubbi sulla sicura sua percezione che il ricorrente facesse uso del cellulare, ma anche che quest'ultimo non stesse utilizzando un sistema a viva voce o un auricolare, come consentito dalla normativa.

L'accoglimento del ricorso per "insufficienza della prova" della responsabilità del ricorrente si traduce, a parere del giudice, in una parziale soccombenza reciproca delle parti, tale da giustificare la compensazione tra le stesse delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Napoli, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da ~~Esposito~~, così provvede:

- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla il verbale n. 7036149 reg. cron. 516961/2016 elevato dalla Polizia Municipale di Napoli;
- compensa le spese di lite.

Così deciso in Napoli il 15.03.2016

Il Giudice di Pace
dott.ssa Maria ~~Esposito~~ Di Iorio

30.3.17
C. Esposito
Esposito ~~Esposito~~